




La Tracciabilità dei prodotti alimentari

VET MARE 2024

HOTEL TORRE OLIVA - POLICASTRO BUSSENTINO (SA)

Dott. ssa Metello Anna - ASL Salerno



TRACCIABILITÀ ALIMENTARE

OPERAZIONE GUARDIA COSTIERA

Bassa Friulana, sequestrati 300 chilogrammi di pesce e alimenti senza tracciabilità: sospeso ristorante

L'operazione ha portato al sequestro di tre quintali di prodotti di origine sconosciuta. Sospesa l'attività del ristorante anche per la criticità emersa nella gestione del locale stesso



Ne abbiamo davvero parlato troppo?



Riferimenti normativi



- Regolamento Europeo **178/2002** - articoli 17,18 e 19 (entrato in vigore in Italia anno 2004, su tutto il territorio Europeo anno 2006) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Accordo del 28/07/2005** tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005) concernente le Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica;
- Dlgs **190/06** (Disciplina sanzionatoria per le violazioni Reg.178/02, modificato dalla Legge **101/2024** del 12/07/2024)
- Reg.CE 931/2011 (reg. esecuzione norme tracciabilità /rintracciabilità a.o.a non trasformati)
- Dlgs 27 /2021 (art. 2 –Autorità competenti)
- DGRC 132/2021 Sezione C cap.3 (Illeciti rintracciabilità alimenti o mangimi).



Dlgs 190/06 Aggiornamento dell'articolo 2 (violazioni art. 18 Reg 178/02)

- ▶ Il D.L. n.63 del 15/05/2024 convertito nella Legge n.101 del 12/07/2024, entrato in vigore il **27/08/2024** all'art. 4 ter modifica l'art. 2 del Dlgs 190/06 inserendo il comma 1 bis che recita:
- ▶ *se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa * le sanzioni amministrative sono aumentate di **due volte** nel caso delle medie imprese e di **tre volte** nel caso delle grandi imprese.*

(*raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003)

Per rintracciabilità si intende:


La possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso **tutte** le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”

(Art. 3, p.to 15 del Reg. (CE) n. 178/2002)

Tracciabilità: (da monte a valle) consente di registrare e documentare per ogni lotto le fasi del processo produttivo e le materie prime utilizzate;



Rintracciabilità: (da valle a monte) ha l'obiettivo di ricostruire il percorso alimentare in tutte le fasi di produzione;



ART. 18, reg. (CE) n. 178/2002
LA RINTRACCIABILITA'

1. È disposta **in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione** la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi **devono essere in grado di individuare** chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per **individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti**. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere **adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità**, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

Articolo 19 reg. (CE) n. 178/2002

OBBLIGHI RELATIVI AGLI ALIMENTI: OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

1 Se un operatore del settore alimentare ritiene **o ha motivo di ritenere** che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare **immediatamente** procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, **l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata**, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2 Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, **devono avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare** e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3 Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.

4 Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito

Illeciti rintracciabilità alimenti o mangimi - Valutazioni

- DGRC 132 del 31/03/2021 cap.3 :
omissis...*Onere della prova spetta all'accusa.....*
omissis....*In dubio pro reo*archiviazione
- L'OSA non è in grado di esibire i documenti all'atto del sopralluogo (art.1 L.241/90)- congruo periodo 24 h o al massimo 48 h.
- Controllo documentale puntuale con valutazione della correlazione con gli alimenti ,materie prime o semilavorati ;
- Tracciabilità interna




Rintracciabilità e allerte report allerte ASL SA

ALLERTA


Per "incidente **alimentare**" **si intende** qualsiasi evento negativo inerente la sicurezza o la qualità degli **alimenti**, mangimi e/o materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli **alimenti** (MOCA) che, sulla base delle informazioni disponibili, sia potenzialmente in grado di produrre rischi **per** la salute del consumatore.




Allerte ASL Salerno 2015-2024 - Servizio Veterinario



Principali cause di Allerte nell'Asl Salerno (2015-2024)



Principali categorie di matrici coinvolte nelle allerte - ASL Salerno (2015-2024)






Alcune considerazioni.....

- ▶ Un aspetto da non sottovalutare è che ancora oggi si rilevano comportamenti difformi ;
- ▶ un altro aspetto è legato al deficit formativo del personale operante circa la corretta applicazione della rintracciabilità .
- ▶ Ma nel contempo osserviamo una maggiore sensibilizzazione da parte degli OSA che attivano misure di ritiro / richiamo ,motu proprio, in applicazione di misure interne di autocontrollo . Questo soprattutto in ambito di GDO dove sono standardizzate le procedure relative alla rintracciabilità.



3 Casi Pratici:

- 
- ➔ 1: Supermercato che non appone cartello esterno per Richiamo alimentare





+ In che contesto ci troviamo?

+ In quale fase della filiera?

+ Come discerniamo la corretta attribuzione delle responsabilità?

► Definizione di


«commercio al dettaglio»

Il regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 3, par. 7

la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso.



Concetto di Richiamo



«Le misure volte a ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori» .

Art. 5 Dlgs190/06

Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento ai sensi degli [articoli 19](#) e [20 del regolamento \(CE\) n. 178/2002](#)

Comma1:

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di **vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti** o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime, i quali **non avviano** procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria **da cinquecento euro a tremila euro.**



► Comma 2 :

La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro **o richiamo** degli alimenti o mangimi.

Ergo

--- sanzione amministrativa pecuniaria **da cinquecento euro a tremila euro** -

2 : Il Produttore/Distributore che non ritiene di applicare il richiamo



L' Obbligo di richiamo?

Sussiste sempre?





Reg 178/02 , art 19 comma 1 recita:

Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e,

se necessario, **richiama** i prodotti già forniti ai consumatori...

quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.



- ▶ Nel caso specifico, l'osa aveva inserito sui propri prodotti la dizione:

« da consumarsi previa accurata cottura »

Per cui, l'OSA non ha ritenuto di attivare le procedure di richiamo

Ma solo quelle di Ritiro.

- 3: Il distributore non viene avvisato dal produttore



➡ SECONDO VOI?





➤ Risalire all'attribuzione delle responsabilità è fondamentale:

- Redigere mod. 5 con dichiarazione dell'osa circa l'assenza della comunicazione da parte del produttore.
- ottenere evidenza della avvenuta comunicazione del ritiro/richiamo al distributore e se il produttore opera su altra regione o Asl, in caso di difficoltà segnalare ai colleghi per le verifiche;
- Compilare «modello F « per nodo allerta ASL Salerno.



Modello F

ALLEGATO F – ESITI ACCERTAMENTI

Al Referente Allerta ASL Salerno

Oggetto: Allerta Presenza di Anisakis in sgombro

In relazione alla comunicazione mail prot. n. 64 del 03/08/2023 del Team Allerta ASL Salerno riguardante l'attivazione del sistema di allerta per il seguente prodotto (riportare denominazione, numero di lotto, fabbricante distributore):

Denominazione	
Lotto	
TMC/scadenza	
Distributore	

Si informa che:

- Il prodotto è stato ritirato
- Il prodotto è accantonato in attesa di ritiro
- Il prodotto è stato venduto al consumatore finale o ,nel caso dei mangimi, il prodotto è stato venduto all'utilizzatore tramite scontrino fiscale
- Il prodotto è in vendita (in tal caso è stato adottato un provvedimento di sequestro)
- Il prodotto è stato ulteriormente distribuito : il tal caso andranno nuovamente attivate le procedure di cui ai punti precedenti (Allegato B). Si precisa inoltre che
- Il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio della Regione
- Il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato esclusivamente nel territorio nazionale
- Il prodotto in oggetto risulta essere stato commercializzato al di fuori del territorio nazionale
- Sono in atto da parte della ditta le procedure di ritiro dal commercio.

Ulteriori informazioni/accertamenti effettuati:

Sono stati avviati i seguenti procedimenti amministrativi/sanzioni: NO-_-

- possiamo contestare sanzione?
- A chi?

Essenziale svolgere l'istruttoria per acquisire tutti gli elementi e avviare

unaampia e valida

discussione in aula



Grazie per l'attenzione!

